

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

TITOLO III

INDICE

Capitolo I NORME GENERALI

3.0.0 Campo di applicazione	Pag. 10
3.1.0 Norme: precisazioni	
3.1.1 Parere tecnico sulle richieste di permesso di costruire	
3.1.2 Certificato di agibilità	
3.1.3 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità	Pag. 11
3.1.4 Nulla osta per l'esercizio di attività lavorativa e depositi di materiali	
3.1.5 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni	Pag. 12
3.1.6 Dichiarazione di alloggio antigienico	
3.1.7 Dichiarazione di alloggio inabitabile	Pag. 13
3.1.8 Concorso per l'approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, i Piani Attuativi e loro varianti	

Capitolo 2 AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1 Salubrità dei terreni edificabili	Pag. 14
3.2.2 Protezione dall'umidità	
3.2.3 Distanze e superficie scoperta	
3.2.4 Sistemazione dell'area	
3.2.5 Divieto al riuso di materiali	
3.2.6 Intercapedini e vespai	
3.2.7 Muri perimetrali	
3.2.8 Parapetti	Pag. 15

3.2.9 Gronde e pluviali

3.2.10 Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

3.2.11 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Pag. 17

CAPITOLO 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1 Sicurezza nei cantieri

Pag. 18

3.3.2 Sistemazione aree abbandonate

3.3.3 Allontanamento materiale di risulta

3.3.4 Rinvenimento di resti umani

Capitolo 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1 Principi generali

Pag. 19

3.4.2 Tipologia dei locali

3.4.3 Superfici minime

3.4.4 Numero di utenti ammissibili

3.4.5 Altezze minime

Pag. 20

3.4.6 Altezze minime in relazione all'altitudine

3.4.7 Soleggiamento

3.4.8 Aeroilluminazione naturale

3.4.9 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

3.4.10	Superficie illuminante utile	
3.4.11	Obbligo del progettista	Pag. 21
3.4.12	Dichiarazione di responsabilità	
3.4.13	Superfici apribili e ricambi minimi d'aria	
3.4.14	Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	
3.4.15	Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	Pag. 22
3.4.16	Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali	
3.4.17	Divieti di installazione apparecchi a fiamma libera	
3.4.18	Allontanamento dei prodotti della combustione	
3.4.19	Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura	
3.4.20	Comignoli: tipi	
3.4.21	Comignoli: altezze ed ubicazioni	
3.4.22	Spessore dei muri esterni	
3.4.23	Impianto di riscaldamento	
3.4.24	Umidità – condensa	Pag. 23
3.4.25	Condizionamento: caratteristiche degli impianti	
3.4.26	Condizionamento: prese di aria esterna	
3.4.27	Difesa dal rumore	
3.4.28	Obbligo al conferimento	Pag. 24
3.4.29	Depositi e raccoglitori	
3.4.30	Caratteristiche del locale immondezzaio	
3.4.31	Caratteristiche dei cassoni raccoglitori	
3.4.32	Canne di caduta	
3.4.33	Rifiuti di facile deperibilità	
3.4.34	Tipi di scarico	Pag. 25
3.4.35	Reti interne e allacciamento	
3.4.36	Acque meteoriche	

3.4.37 Acque reflue industriali

Pag. 26

3.4.38 Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

3.4.39 Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

3.4.40 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

3.4.41 Acqua potabile

3.4.42 Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

3.4.43 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Pag. 27

Capitolo 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1 Cavedi: criteri generali

Pag. 28

3.5.2 Cavedi: dimensioni

3.5.3 Cavedi: comunicazione con spazi liberi.

3.5.4 Pavimentazione dei cortili

3.5.5 Igiene dei passaggi degli spazi privati.

3.5.6 Suolo pubblico: norme generali

3.5.7 Concessione di suolo pubblico

Capitolo 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI E SCALE

3.6.1 Soppalchi, superficie ed altezza

Pag. 29

3.6.2 Aeroilluminazione dei soppalchi

3.6.3 Seminterrati e sotterranei: definizioni

3.6.4 Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei

3.6.5 Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

3.6.6 Sicurezza delle scale di uso comune.

3.6.7 Larghezza delle scale

Pag. 30

3.6.8 Dimensioni delle scale di uso comune

3.6.9 Scale a chiocciola

3.6.10 Chiusura delle scale di uso comune

Capitolo 7

ESERCIZI DI OSPITALITÀ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0 Norme generali Pag. 31

3.7.1 Superficie cubatura minima delle camere

3.7.2 Requisiti di abitabilità

3.7.3 Servizi igienici.

3.7.4 Locali comuni: ristoranti, bar, ecc...

3.7.5 Requisiti Pag. 32

3.7.6 Caratteristiche

3.7.7 Alloggi Agro - Turistici

3.7.8 Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche

Capitolo 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0 Normativa generale Pag. 33

3.8.1 Cubatura minima

3.8.2 Servizi

3.8.3 Requisiti

3.8.4 Divieto di fumare

Capitolo 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1 Autorizzazione Pag. 34

3.9.2 Numero utenze ammissibili

3.9.3 Cabine spogliatoio: Numero minimo, caratteristiche, dotazione

3.9.4 Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

3.9.5 Docce Pag. 35

3.9.6 Raccoglitori di rifiuti

3.9.7 Pronto soccorso

- 3.9.8 Luoghi di ristorazione**
- 3.9.9 Superficie minima dei locali**
- 3.9.10 Servizi igienici**
- 3.9.11 Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti**
- 3.9.12 Caratteristiche dell'arredamento**
- 3.9.13 Aerazione**
- 3.9.14 Condizionamento**
- 3.9.15 Locali depositi**
- 3.9.16 Disinfezione**
- 3.9.17 Cambio biancheria**
- 3.9.18 Altre prestazioni dell'albergo diurno**
- 3.9.19 Caratteristiche Piscine ad uso collettivo**

Pag. 36

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

- 3.10.1 Definizione e norme generali**
- 3.10.2 Locali per lavorazioni e depositi**
- 3.10.3 Dotazione di acqua potabile**
- 3.10.4 Scarichi**
- 3.10.5 Ricoveri per animali: procedure**
- 3.10.6 Caratteristiche generali dei ricoveri**
- 3.10.7 Concimaie**
- 3.10.8 Stalle**
- 3.10.9 Porcili e ricoveri d'altri capi grossi**
- 3.10.10 Pollai, conigliaie e apiari**
- 3.10.11 Piccoli allevamenti ad uso familiare**
- 3.10.12 Deroghe**

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI

- 3.11.1 Norme generali**

Pag. 41

3.11.2 Isolamento	
3.11.3 Sistemazione dell'area esterna	
3.11.4 Pavimentazione	
3.11.5 Illuminazione	
3.11.6 Dotazione di servizi per il personale	
3.11.7 Caratteristiche dei servizi igienici	Pag. 42
3.11.8 Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime	
3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima	
3.11.10 Mense: caratteristiche	
3.11.11 Divieto di installazione distributori alimenti e bevande	
3.11.12 Prescrizioni integrative	
3.11.13 Locali sotterranei e semisotterranei	

CAPITOLO 12

LAVANDERIE, ACCONCIATORI ED ATTIVITÀ AFFINI

3.12.1 Lavanderie: autorizzazione	Pag. 43
3.12.2 Caratteristiche delle lavanderie ad umido	
3.12.3 Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali	
3.12.4 Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione	
3.12.5 Veicoli per il trasporto della biancheria	Pag. 44
3.12.6 Biancheria infetta	
3.12.7 Attività di tatuaggio e piercing	
3.12.8 Divieti	
3.12.9 Requisiti igienico-sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività	
3.12.10 Qualifica del personale addetto alla pratica del tatuaggio/piercing	Pag. 45
3.12.11 Nuove Attività – obblighi	
3.12.12 Verifiche igienico-sanitarie e vigilanza	

3.12.13 Attività di estetista	Pag. 46
3.12.14 Definizione	
3.12.15 Divieti	
3.12.16 Requisiti igienico-sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività	
3.12.17 Documentazione a disposizione degli Organi di Vigilanza	Pag. 47
3.12.18 Informazione clienti	
3.12.19 Nuove Attività – Obblighi	
3.12.20 Verifiche igienico-sanitarie e vigilanza.	
3.12.21 Attività di acconciatori	Pag. 48
3.12.22 Divieti	
3.12.23 Requisiti igienico-sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività	
3.12.24 Nuove Attività – obblighi	Pag. 49
3.12.25 Verifiche igienico-sanitarie e vigilanza	
3.12.26 Attività di toelettatura animali	

CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1 Autorimesse private: caratteristiche	Pag. 50
3.13.2 Autorimesse pubbliche: caratteristiche	

CAPITOLO 14

3.14.1 Ambulatori – studi professionali: caratteristiche dei locali	Pag. 51
--	---------

CAPITOLO 15

3.15.1 Campo di applicazione	Pag. 52
3.15.2 Requisiti propri degli alloggi provvisori	
3.15.3 Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta	

Capitolo I

NORME GENERALI

3.0.0 Campo di applicazione

Le norme si applicano a tutti i nuovi interventi soggetti all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e/o del certificato o denuncia di agibilità fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Responsabile del Servizio del Comune territorialmente competente acquisito il parere espresso dal competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL.

Il presente Titolo definisce i requisiti igienico sanitari minimi da rispettare, fermo restando il principio che devono comunque essere perseguiti obiettivi di qualità secondo norme e conoscenze scientifiche aggiornate.

3.1.0 Norme generali

Restano fatte salve, per tutti gli interventi di cui all'art. 3.1.1, le norme in materia di:

- Tutela della salute dei non fumatori, come disciplinate da:
L. 584/1975, art. 1;
L. 16/01/2003 n. 3, art. 51;
- Tutela dal rumore, come disciplinata da:
DPCM 01/03/1991;
L. 26/10/1995 n. 447;
DM 11/12/1996;
DPCM 14/11/1997;
DPCM 05/12/1997;
DM 16/03/1998;
DPCM 16/04/1999 n. 215;
LR 10/08/2001 n. 13;
DGR 16/11/2001 n. VII/6906;
DGR 08/03/2002 n. VII/8313;
- Tutela dalle vibrazioni, come disciplinata dal Titolo II – Capitolo 9 del vigente Regolamento Locale D'igiene;
- Igiene degli alimenti e delle bevande compreso titolo IV del presente regolamento.

3.1.1 Parere tecnico sulle richieste di permesso di costruire

Il parere del competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL, se dovuto, costituisce il parere autonomo ex DPR n. 380/01 e LR 12/2005. La richiesta di parere, per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica, dovrà essere corredata della documentazione integrativa così come elencata nella scheda tecnica in uso.

3.1.2 Certificato e dichiarazione di agibilità

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza titolo di agibilità o, nel caso di edifici destinati ad accogliere attività economiche, dichiarazione di agibilità.

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto

che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

3.1.3 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

A) Nel caso di edifici a destinazione residenziale:

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24 comma 3 DPR 380/2001, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, presentata all'Agenzia del Territorio;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. n. 380/01.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380/01 ;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del citato D.P.R. n. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/01;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere

realizzate in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82 del D.P.R. n. 380/01.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 380/01. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

B) Nel caso di edifici destinati ad accogliere attività economiche:

La procedura per l'acquisizione del certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 e all'art. 28 della L.R. 12/05 è sostituita da dichiarazione resa ai sensi della D.G.R. n. VIII/4502 del 3 aprile 2007 su modulistica regionale apposita.

3.1.4 Attività imprenditoriali di produzione di beni o servizi, variazioni e modifiche cicli produttivi

Nessuna attività imprenditoriale di produzione di beni o servizi può essere iniziata se non previa presentazione al SUAP o alla diversa struttura comunale individuata di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.) in attuazione delle disposizioni regionali (LL.RR. 1/07 – 8/07).

Sono uniformati, per gli aspetti di valutazione e verifica igienico-sanitaria, ad esclusione di particolari attività soggette a norme speciali di carattere igienico-sanitario e delle attività sanitarie soggette a specifiche direttive (ambulatori, strutture di ricovero, ecc.), tutti gli iter amministrativi vigenti; pertanto si riconducono alle procedure di cui alla L.R. 8/2007 anche le comunicazioni/nulla-osta previsti

da specifici regolamenti regionali o locali ed in particolar modo quelli citati da questo titolo agli artt. 3.7.0 –

3.9.1 – 3.10.5 – 3.12.1 – 3.12.11 – 3.12.19 – 3.12.24 – 3.12.26 – nonché al titolo II° di questo Regolamento relativamente alla attivazione di insediamenti produttivi.

Chiunque intenda modificare, ampliare o subentrare ad una qualsiasi attività lavorativa deve altresì attenersi alle procedure previste dalla L.r. 8/07 sopra richiamata, sono pertanto assoggettate a detta procedura:

- a) ristrutturazione e/o modificazione del ciclo produttivo e degli impianti;
- b) inserimento di nuove fasi produttive;
- c) subingresso o variazione della ragione sociale, con o senza modifica del ciclo produttivo;
- d) attivazione e/o modifiche in riferimento alle norme relative alle imprese alimentari;
- e) attività commerciali o di servizio alla persona, di natura estemporanea o limitata nel tempo (es. manifestazioni con preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande).

Modulistica, dichiarazioni e documentazione necessaria sono previsti dalle procedure definite dalla citata normativa regionale.

Per quanto riguarda l'insalubrità del ciclo produttivo il titolare dell'impresa dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione.

Sarà cura dello SUAP o della struttura comunale individuata trasmettere ai competenti uffici ASL/ARPA, al termine del procedimento amministrativo, la D.I.A.P. e la documentazione per le registrazioni obbligatorie previste.

Ferma restando la competenza e la disponibilità dell'ASL, su precisa richiesta SUAP/Ufficio Comunale individuato, alla valutazione tecnico-sanitaria ed espressione di pareri relativi alla classificazione di insalubrità, le attività insalubri di prima classe, esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, potranno continuare l'attività in assenza di impatti sfavorevoli a danno della salute pubblica e comunque adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare nocumento o molestia al vicinato e quindi generare inconvenienti igienici.

Nuovi insediamenti e/o nuovi cicli di lavorazione che effettuano attività insalubri sono consentiti solo negli ambiti classificati come zone produttive dallo strumento urbanistico comunale. (esempio zone D ex D.M. 1444/68)

Le attività disciplinate dal presente Titolo possono essere iniziate a seguito di presentazione di D.I.A.P. presso il SUAP o struttura comunale individuata.

3.1.5 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di agibilità

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce infatti l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando tali condizioni vengano a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

E' possibile fare eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'Autorità Sanitaria competente per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Responsabile del Servizio del Comune territorialmente competente può ordinare i lavori di risanamento necessari, ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL.

3.1.6 Dichiarazione di alloggio antigienico

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta una o più delle seguenti carenze:

- privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
- tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione;
- inadeguati sistemi per il riscaldamento;

L'alloggio è da ritenersi altresì antigienico quando, presenta una o più delle seguenti carenze:

- i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.2 lettera a) e b) e, ove previsto, le stanze da bagno, presentino requisiti di aerilluminazione naturale inferiori del 30% di quelli previsti agli artt. 3.4.8 e seguenti;
- i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.2. presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.3, 3.4.5 e 3.4.6.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dall'Autorità Sanitaria competente, previo accertamento tecnico.

Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente servizio dall'Autorità Sanitaria competente abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigenicità.

3.1.7 Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Responsabile del Servizio Comunale, sentito il parere o su richiesta del competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

L'alloggio è da ritenersi inabitabile quando presenta una o più delle seguenti carenze:

- 1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- 2) alloggio improprio (soffitta, seminterrato - inteso come unità immobiliare autonoma - , rustico, box, luoghi di lavoro e casi analoghi);
- 3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- 4) la mancata disponibilità di servizi igienici;
- 5) la mancata disponibilità di acqua potabile;
- 6) la mancata disponibilità di servizio cucina.

L'alloggio è da ritenersi altresì inabitabile quando, fatte salve le situazioni fisiche esistenti, presenta una o più delle seguenti carenze:

- 1) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6;
- 2) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.8 e seguenti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL abbia accertato l'avvenuto risanamento e la rimozione delle cause di inabitabilità.

In tal caso dovrà essere richiesta ed ottenuto un nuovo certificato di agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.8 Concorso per l'approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, e piani attuativi in variante

Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia all'A.S.L. e all'A.R.P.A. competenti, che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni, possono formulare proprie osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

L'A.S.L. è disponibile per la partecipazione all'iter di progettazione degli strumenti urbanistici secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 505 del 6 dicembre 2006.

Capitolo 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1 Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale

insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Ai sensi della vigente normativa è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dall'Autorità Sanitaria competente entro 30 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Per la protezione nei confronti del rischio da Radon si farà riferimento alle migliori conoscenze tecnico-scientifiche aggiornate, nonché alle normative in vigore e a quelle che saranno emanate in materia.

3.2.2 Protezione dall'umidità

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3 Distanze e superficie scoperta

Per quanto concerne il rapporto fra superfici coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

3.2.4 Sistemazione dell'area

Preliminarmente e ai fini dell'acquisizione del titolo di agibilità di cui all'art. 3.1.12, tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

Durante le operazioni di sistemazione, l'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5 Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati

3.2.6 Intercapedini e vespai

I muri dei locali non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti. Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo sistema di isolamento.

3.2.7 Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto dalla vigente normativa in materia.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8 Parapetti

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 110.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm 10 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9 Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzione di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10 Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici preesistenti che comportino intervento di manutenzione straordinaria alla copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: l'apertura verticale di accesso alla

- copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m e altezza di $\geq 1,20$ m
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno ammesse soluzioni con dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50$ m².
- l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - superficie $\geq 0,50$ m²;
 - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ m;
- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate deve essere realizzato con ante incernierate allo stipite; provvisto di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre, oltre che consentire una solida e sicura apertura.

a) Installazioni di sicurezza per accesso ai luoghi elevati.

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. : scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permetterne gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera, se previsto, o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

b) Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli.

Per gli edifici di cui sopra laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il ponteggio esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulle coperture dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici del progetto o deve essere prevista un apposita relazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

2. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio:

- dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

I dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti resta a carico del proprietario dell'edificio e esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

3. Le soluzioni adottate

Ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di costruire (PdC) che nel caso di Denuncia di inizio Attività (D.I.A.)

4. Ultimazione dei lavori

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Tale attestazione costituirà parte della documentazione a corredo dell'immobile (fine lavori).

5. Edifici con estese superfici finestrate

In fase di progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate non apribili il progettista dovrà indicare, nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

6. Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente dovrà prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie dovranno essere fornite necessariamente laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi.

L'esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di un'azienda, ovvero di una unità

produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

7 .Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso dei lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire i rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 1) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.) .

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

3.2.11 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

CAPITOLO 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1 Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

3.3.2 Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.3 Allontanamento materiale di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione, specificare il recapito dello stesso materiale, conformemente alla normativa vigente.

3.3.4 Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Capitolo 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1 Principi generali

Ogni alloggio di nuova costruzione deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio. Nel caso di ristrutturazione o interventi sul patrimonio edilizio esistente, i suddetti locali devono essere raggiungibili attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

I requisiti di cui al presente capitolo sono estesi, fatte salve norme specifiche per tipologia di attività, ad attività commerciali, studi professionali e/o uffici in genere a conduzione dei soli titolari.

3.4.2 Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
- b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (solai, verande, tavernette ecc.);
- c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc

A) INDICE DI SUPERFICIE ED ALTEZZE

3.4.3 Superfici minime

L'alloggio può essere a pianta fissa o pianta libera a seconda che si intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta fissa o libera (monolocale) deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 28 per la prima persona e mq 10 per ogni ulteriore persona.

Nel caso di alloggio a pianta fissa le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14 se per due persone e deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Ogni alloggio deve necessariamente comprendere idonei locali spazi di servizio di cui all'art. 3.4.2. lettera c) e la superficie complessiva degli alloggi deve essere conforme ai disposti del DM 05 luglio 1975.

La superficie minima di cui precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.2. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli art. 3.4.38 e 3.4.39.

Quanto sopra fatte salve norme riferite ai casi specifici.

3.4.4 Numero di utenti ammissibili

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico sanitario è determinato applicando gli indici di cui al precedente articolo.

Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigenico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i conseguenti effetti ai sensi dei precedenti articoli 3.1.7.

3.4.5 Altezze minime

L'altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.2 non deve essere inferiore a m 2,70.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.2, l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m 2,40 ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80. Per il recupero abitativo dei sottotetti si rinvia all'art. 63 L.R. 12 e s.m.i.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio e deposito.

3.4.6 Altezze minime in relazione all'altitudine

Nelle porzioni di territorio comunale situate oltre i 600 m sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, si possono adottare altezze inferiori secondo le disposizioni di ciascun Regolamento Edilizio Comunale.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.7 Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento, gli alloggi ad un solo affaccio non devono, preferibilmente, essere orientati verso Nord.

3.4.8 Aeroilluminazione naturale

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.2 lettera a) e b) (spazi di abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo; spazi accessori: studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (verande, tavernette) devono avere un'adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.2 lettera c) spazi di servizio: bagni secondari, locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3.4.14, posto di cottura, lavanderia, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione verticale e orizzontale. In caso di utilizzo di tali spazi con permanenza di persone per più di 4 ore continuative dovranno essere assicurate le condizioni previste dall'art. 3.4.14 (aspirazione forzata con un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente).

Nel caso di attività economiche (commerciali, uffici, ecc,) valgono gli obblighi previsti dal DPR 303/56 e D.Lgs 626/94.

3.4.9 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata dovrà assicurare, in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5 % (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile, tranne nei casi in cui esistano ostacoli come precisato nel successivo articolo 3.4.10.

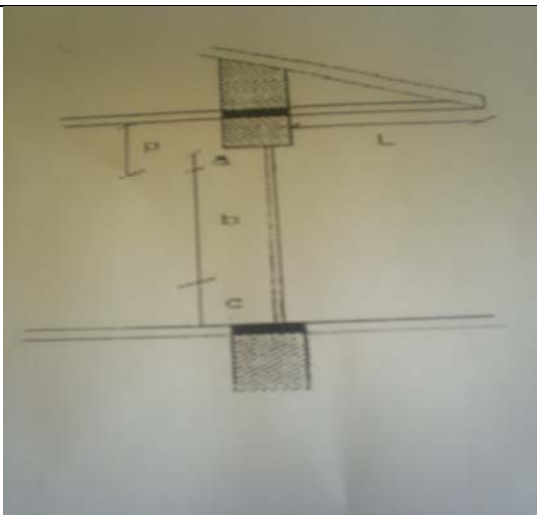
3.4.10 Superficie illuminante utile

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta l'eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 misurata da quota pavimento e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm. 120 calcolata per un'altezza $p=L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione p sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'articolo 3.4.3.

Nel caso di superfici finestrate poste su falda inclinata si considera soddisfatta al 100% la superficie illuminante.



Legenda:

L = lunghezza dell'oggetto superiore

p = proiezione dell'oggetto = $L/2$. Si calcola solo per

$L > \text{di cm. } 120$

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della aeroilluminazione

b = superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (c = cm. 60)

La superficie finestrata utile è uguale a: $b + 1/3 \text{ di } a$.

3.4.11 Obbligo del progettista

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'articolo 3.4.3.

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.12 Dichiarazione di responsabilità

Così come previsto all'art. 3.1.2 il proprietario, all'atto della domanda per il certificato di agibilità e comunque all'atto della presentazione della DIAP; presenta la certificazione rilasciata dagli esecutori attestanti il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamentari in materia di ventilazione e aerazione dei locali.

3.4.13 Superfici apribili e ricambi minimi d'aria

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria o comunque siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori.

Nel caso di superfici finestrate poste su falda inclinata si considera soddisfatto il riscontro d'aria pari al 100% della superficie apribile quando il serramento consente il ribaltamento completo. In caso di apertura parziale dovrà essere calcolata la superficie reale di apertura. Il ricambio minimo d'aria in tali casi può essere garantito utilizzando sistemi di ventilazione forzata.

3.4.14 Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq 0.50 per il ricambio dell'aria.

Nell'impossibilità di realizzare quanto sopra i bagni possono anche essere privi di aeroilluminazione naturale; in tal caso l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.4.15 Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

Gli spazi di servizio privi di areazione naturale diretta, ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

3.4.16 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche all'eventuale presenza di apparecchi a fiamma libera, in modo tale da garantire l'afflusso di tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm. quadri per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di 100 cm quadri.

3.4.17 Divieti di installazione apparecchi a fiamma libera

In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera; la loro installazione è sempre vietata nelle camere da letto e nei bagni.

3.4.18 Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio; diversa collocazione dello sbocco potrà essere ammissibile solamente ad acquisizione di specifica deroga rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune territorialmente competente che potrà avvalersi di parere espresso dalla Autorità Sanitaria competente (ASL).

I requisiti di cui sopra sono estesi anche per canne di esalazione e di ventilazione.

3.4.19 Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

3.4.20 Comignoli: tipi

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico e aperti sui quattro lati.

3.4.21 Comignoli: altezze ed ubicazioni

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 40 rispetto alla falda dei tetti; quando vi siano ostacoli o altre strutture distanti meno di 10 metri, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 1 metro del colmo del tetto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici.

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

3.4.22 Spessore dei muri esterni

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 10/91, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

3.4.23 Impianto di riscaldamento

I locali adibiti ad abitazione e quelli accessori, devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento.

La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20°C né essere inferiore ai 18° C.

3.4.24 Umidità - condensa

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione, e/o di umidità.

Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo 1/2 ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

3.4.25 Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone.

In particolare occorre garantire:

- 1.il rinnovo di aria esterna filtrata;
- 2.Idonee condizioni microclimatiche;
- 3.la purezza dell'aria assicurata da idonei accorgimenti;
- 4.la velocità dell'aria non superiore a 0,25 m/s

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici commerciali, luoghi di lavoro, ecc. Deve essere garantita la corretta manutenzione del sistema impiantistico in modo da garantirne l'efficienza.

3.4.26 Condizionamento: prese di aria esterna

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m 3 dal suolo.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.27 Difesa dal rumore

Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi da rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne :

- 1.rumorosità proveniente da ambiente esterno;
- 2.rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;
- 3.rumori da calpestio;
- 4.rumorosità provocata da impianti e apparecchi tecnologici dell'edificio;
- 5.rumorosità provocata da attività contigue.

A tal fine la documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio (anche nel caso di rifacimento parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, delle facciate esterne, verniciatura esclusa) relativo a edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti con modalità previsionali, il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.28 Obbligo al conferimento

E' vietato conservare all'interno degli spazi di abitazione, di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.2, i rifiuti solidi putrescibili per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori a ciò destinati, senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti secondo le disposizioni stabilite da ogni Comune.

3.4.29 Depositi e raccoglitori

I fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili anche dall'esterno dell'edificio.

3.4.30 Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1.superficie adeguata;
- 2.altezza minima interna di m 2 e una porta a tenuta di dimensioni adeguate;
- 3.pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4.essere ubicati nell'area di pertinenza degli edifici ad una distanza tale da non creare inconvenienti igienici nelle abitazioni circostanti ; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5.poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6.idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti.

In detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc...).

3.4.31 Caratteristiche cassoni raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento comunale in materia:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati.

3.4.32 Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate.

3.4.33 Rifiuti di facile deperibilità

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall'Autorità Comunale e dalle norme vigenti in materia e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede.

G) SCARICHI

3.4.34 Tipi di scarico

Gli scarichi idrici derivanti da fabbricati, si distinguono in relazione all'origine e alle caratteristiche in:

- a. acque reflue domestiche;
- b. acque meteoriche di dilavamento;
- c. acque di prima pioggia;
- d. acque di seconda pioggia;
- e. acque reflue industriali;
- f. acque reflue assimilate alle domestiche;

come definite dal D.Lgs n. 152/2006, dalla L.R. n. 26/2003 e relativi Regolamenti attuativi.

3.4.35 Reti interne e allacciamento

Tutti gli insediamenti di nuova costruzione devono prevedere un impianto privato di fognatura interna (verticale e orizzontale) di tipo separato che implica la realizzazione di canalizzazioni indipendenti come segue:

- una rete esclusiva per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di quelle il cui stato naturale non sia statomodificato dall'utilizzo nei processi di lavorazione;
- una rete per la raccolta e l'allontanamento degli scarichi prodotti dagli insediamenti abitativi (acque reflue domestiche) e assimilabili;
- una rete per la raccolta e l'allontanamento degli scarichi non assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi e quindi richiedenti specifici ed appropriati trattamenti di depurazione (acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia), ove esistenti.

La separazione interna delle reti deve essere realizzata anche nel caso in cui il ricettore finale sia una rete fognaria di tipo misto al fine di consentire i futuri lavori di adeguamento.

L'Ente gestore del servizio di fognature, in sede di rilascio del permesso di allacciamento, dell'autorizzazione allo scarico o del provvedimento di competenza, ha facoltà di imporre la separazione delle reti per gli insediamenti soggetti a ristrutturazione e/o ampliamenti, valutando la fattibilità tecnica ed economica delle opere.

Può essere consentita l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte dell'immissione nel recapito finale, a seconda delle caratteristiche dello stesso, fermo restando la possibilità di ispezione e prelievo campione delle singole reti.

Le reti verticali di scarico delle acque reflue domestiche dovranno consentire il regolare sfogo delle esalazioni oltre il manto di copertura dell'edificio.

Nelle zone servite da rete fognaria non possono essere attivati nuovi scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura medesima.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel D.Lgs n. 152/2006 e s.m. e nella normativa regionale vigente (L.R. 26/2003 e relativi Regolamenti attuativi).

3.4.36 Acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti provenienti dai nuovi edifici residenziali e da quelli esistenti soggetti a ristrutturazioni, ampliamenti o ricadenti nelle zone critiche devono essere, di norma e ove possibile, disperse in loco.

Le suddette acque vanno recapitate in corpo idrico superficiale, sul suolo, o negli strati superficiali del sottosuolo mediante l'installazione di pozzi perdenti opportunamente dimensionati, purché la dispersione avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico, oppure, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche con limite di portata indicato dall'Ente gestore del servizio di fognatura.

Sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura, anche se di tipo misto, delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento di piazzali e strade degli insediamenti residenziali ubicati nelle zone di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico.

Per la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia si applicano le disposizioni previste dalla L. R. 26/2003 e relativo Regolamento attuativo (Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4).

Le acque di seconda pioggia, ad eccezione dei casi previsti dal succitato regolamento, dovranno essere, di norma, disperse in loco, in analogia alle acque meteoriche di dilavamento.

3.4.37 Acque reflue industriali

Le acque reflue industriali che hanno subito alterazioni qualitative in conseguenza al loro utilizzo per processi produttivi e che vengono scaricate in fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente, come eventualmente modificati dall' Ente gestore del servizio di depurazione (o del servizio idrico integrato), ai sensi del D.lgs 152/2006.

Le acque reflue che non hanno subito alterazioni in conseguenza al loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, devono essere scaricate in fognatura previa acquisizione dell'autorizzazione allo scarico, ovvero essere recapitate nelle acque superficiali previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità dei corpi ricettori finali, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Gli scarichi di origine domestica (bagni, cucine, ecc.) derivanti da insediamenti industriali e/o produttivi devono attenersi alle prescrizioni previste per le acque reflue domestiche.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.38 Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 4 se disposti in unico vano.

3.4.39 Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona, quali bagni, docce, latrine, ecc.. devono avere oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 1,80 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone.

I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico, devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.40 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

1. avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m 1,80;
2. una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori, che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaio.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima di mq. 3,00 nonché regolamentare aeroilluminazione.

3.4.41 Acqua potabile

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

3.4.42 Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del competente Servizio ASL, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal competente Servizio ASL .

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad

ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte idrogeologico rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e a qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL.

I) REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

3.4.43 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico devono garantire il pieno rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i..

Devono essere, inoltre, ottemperate le normative regionali ed in particolare le prescrizioni tecniche di attuazione contenute nella LR n. 6 del 20/02/1989 e s.m.i..

Capitolo 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1 Cavedi: criteri generali

La realizzazione di cavedi all'interno delle unità immobiliari è ammissibile come elemento di miglioramento della qualità ambientale quando siano carenti le condizioni di affaccio all'esterno dell'unità immobiliare stessa ovvero quando questi esercitino una funzione di miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento mediante scambi radiativi con il cielo aperto.

E' permessa la costruzione di cavedi allo scopo di dare luce ed aria alle scale, agli spazi accessori (studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili) e spazi di servizio (bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba) così come definiti dal precedente punto 3.4.2

3.5.2 Cavedi: dimensioni

Le dimensioni minime dei cavedi vengono rapportate alla altezza dell'edificio secondo il seguente rapporto:

Il lato minimo deve corrispondere a metà dell'altezza complessiva del fabbricato con una dimensione minima di m 5.

3.5.3 Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi.

3.5.4 Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri.

Sono ammesse altre soluzioni che assicurino, parimenti, la difesa dei muri.

3.5.5 Igiene dei passaggi degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni e menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi, di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.6 Suolo pubblico: norme generali

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono esser provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

È proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.7 Concessione di suolo pubblico

La concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come parchi di divertimento, accampamenti di nomadi, feste e raduni è data dal Responsabile del Servizio comunale competente per territorio, subordinatamente all'adempimento delle prescrizioni igieniche indicate dal Responsabile del Servizio ASL competente.

Capitolo 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI E SCALE

3.6.1 Soppalchi, superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi destinati ad abitazione o attività lavorative sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

Negli spazi in cui è prevista la permanenza di persone, così come definiti al precedente punto 3.4.2 lett. a) e b) l'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10.

La superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

3.6.2 Aeroilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante

Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3 Seminterrati e sotterranei: definizioni

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato: per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione, intesa come unità immobiliare autonoma.

I locali di cui sopra di norma non possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone e attività lavorative

quali magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni).

3.6.4 Autorizzazione all'uso dei locali seminterrati e sotterranei

L'uso a scopo lavorativo può essere autorizzato dall'Autorità Comunale acquisita la deroga da parte della ASL come previsto all'art 3.11.13.

Altri usi sono consentiti nel rispetto delle norme tecniche specifiche del regolamento edilizio comunale, sentito il parere del Responsabile del competente Servizio dell'ASL

3.6.5 Sottotetti: isolamento e agibilità

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria ventilata o altro sistema alternativo interposta tra il soffitto e la copertura in ottemperanza alle vigenti norme relative al risparmio energetico ed in particolare al D.Lgs 192/05, modificato dal D.Lgs 311/06, e s.m.i.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dalla normativa regionale possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio. In tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati con titolo abilitativo

3.6.6 Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa; essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e, comunque, la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50 e nel caso di apertura verso il vano scala di m 1.

Le pedate dovranno essere realizzate con accorgimenti antisdrucchiolo.

3.6.7 Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m 1,20.

Nei casi di scale che collegano spazi interni di abitazioni o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc., può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m 0,90.

Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dalla legge 13/89.

3.6.8 Dimensioni delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm massima cm 18;
- le alzate devono essere tutte uguali;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli, che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m 1,20, salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.9 Scale a chiocciola

Non è ammissibile la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento di più unità abitative.

Ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani della medesima unità abitativa, questa dovrà avere una pedata di profondità media non inferiore a cm 25, escluse eventuali sovrapposizioni; l'alzata dovrà osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente ed avere un diametro non inferiore a cm 160.

3.6.10 Chiusura delle scale di uso comune

La scala di accesso agli alloggi, deve essere coperta.

Capitolo 7

ESERCIZI DI OSPITALITÀ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0 Norme generali

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, distinti in Attività ricettiva alberghiera, Case ed appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast ed Affittacamere, sono disciplinati dalla L.R. 12/1997 e s.m.i..

Fermo restando le prescritte autorizzazioni amministrative, l'apertura e l'esercizio di tali attività sono soggetti a presentazione di D.I.A.P. e devono rispondere ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

E' fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo capitolo 15.

A) ALBERGHI

3.7.1 Superficie cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 Dicembre 1970, n. 1437, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere ad un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq. 14;
- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42.

Nelle località di altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare, la cubatura è riducibile fino ad un minimo di mc. 23 e mc 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.

Le dimensioni di cui sopra vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70; tale altezza è riducibile a m. 2,55 nei comuni ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie.

3.7.2 Requisiti di abitabilità

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.

3.7.3 Servizi igienici

Di regola ogni camera deve esser dotata di servizio igienico proprio, completo di lavabo, WC, bagno o preferibilmente doccia.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi classificati con una stella, così come individuati dalla normativa vigente in materia (L.R. 12/1997).

In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà esser provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto, avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione, minimo uno per piano.

3.7.4 Locali comuni: ristoranti, bar, ecc...

Tutti gli spazi comuni dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.

Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante, bar, ecc...) dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE, AFFITTACAMERE, BED & BREAKFAST

3.7.5 Requisiti

Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico-alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni.

C) OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE PER FERIE, COLLEGI

3.7.6 Caratteristiche

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

- dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; tale cubatura è riducibile a mc. 15 per i collegi per bambini fino ad un'età di 12 anni;
- aree destinate ad attività comuni;
- le aree di preparazione e somministrazione alimenti e bevande sono soggette alla normativa specifica in materia di igiene alimenti e bevande;
- lavanderia e, ove non esista un appalto specifico, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- almeno una latrina ogni 10 persone, almeno 1 lavabo ogni 5 persone, almeno una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed avere le caratteristiche previste per le civili abitazioni;
- locale per infermeria;
- locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio.

Tutti gli ambienti devono avere pavimento e pareti di materiale facilmente lavabile, e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al capitolo 4 del presente titolo.

3.7.7 Alloggi Agrituristici

Le attività agrituristiche, le attività di ricezione e ospitalità, e le attività sportivo-ricreative, sono esercitate dagli imprenditori agricoli, siano essi singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere carattere principale.

Fermo restando il possesso dei requisiti di sicurezza, di abitabilità e di agibilità per le strutture adibite ad attività agrituristiche, che devono tener conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici stessi, per gli aspetti igienico-sanitari e per le procedure di avvio attività si rimanda alla "Disciplina Regionale dell'Agriturismo" di cui alla L.R. 8 giugno 2007 n. 10 nonché ad eventuale parere ASL in caso di carenza di requisiti igienico-edilizi previsti dalle vigenti norme regolamentari

D) DORMITORI PUBBLICI, ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.8 Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche

I dormitori pubblici e gli asili notturni sono esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto letto;
- una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste per gli Alberghi Diurni e che assicurino almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
- una disponibilità di spazi adeguati per la gestione della biancheria sporca e pulita nonché adeguato sistema per la sanificazione della stessa anche attraverso appalto con ditta esterna;
- procedure adeguate di prima accoglienza dell'individuo al fine di garantire una corretto inserimento dei soggetti sotto gli aspetti igienico-sanitari e di sorveglianza delle patologie infettivo-diffusive.

Tutti gli ambienti devono avere pavimento e pareti di materiale facilmente lavabile, e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione.

Capitolo 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0 Normativa generale

I locali di cui al presente capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa

nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 e s.m.i. nonché quanto di seguito previsto.

Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali di regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia delle Commissioni Comunali e Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.8.1 Cubatura minima

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria.

La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2 Servizi

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici, con regolare antibagno, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizi igienico possibili utenti

Nell'antibagno deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile.

I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi.

3.8.3 Requisiti

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per le civili abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aerilluminazione naturale diretta, per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici .

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere .

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc. 30 per persona/ora.

3.8.4 Divieto di fumare

Nei locali di ritrovo e per pubblici spettacoli devono essere applicati i cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "Vietato Fumare ", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori nonché quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "tutela della salute dei non fumatori" (DPCM 23/12/2003 e s.m.i.).

Capitolo 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1 Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 Giugno 1931 n. 773 ove prescritta, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, alberghi diurni o piscine pubbliche deve presentare la D.I.A.P. di cui all'art. 3.1.4.

La denuncia di inizio attività è prescritta anche per le piscine private ad uso collettivo in applicazione della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VIII/002552 del 17 maggio 2006.

I predetti impianti devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme specifiche nonché dalle indicazioni regolamentari riportate ai successivi articoli.

In riferimento ai requisiti tecnico-funzionali delle piscine pubbliche, turistico-ricettive, collettive ed ai parchi acquatici nonché delle piscine formativo-sportive e terapeutiche, trova applicazione la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VIII/002552 del 17 maggio 2006.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2 Numero utenze ammissibili

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di mq 5, si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.3 Cabine spogliatoio: Numero minimo, caratteristiche, dotazione

Il numero minimo delle cabine spogliatoio non può essere inferiore ai 1/3 del numero delle utenze massime ammissibili.

Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzabile (comunque con caratteristiche di lavabilità e disinfettabilità), devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20 e la superficie minima di mq. 2,5.

Le cabine devono avere almeno i seguenti requisiti minimi:

- un sedile;
- impianto di illuminazione artificiale e punto presa elettrica;
- pavimentazione completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo .

Le operazioni di pulizia della cabina devono esser effettuate con periodicità giornaliera.

3.9.4 Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno, dove dovranno essere posti più lavabi.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per una altezza non inferiore a m 2.

La pavimentazione deve essere di materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia .

I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione con idonei impianti meccanici di ricambio aria.

I servizi devono essere provvisti di idonei sistemi di pulizia e disinfezione.

Per quanto non previsto, i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali:

- le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità;
- i vani latrina ed antibagni devono avere superficie ciascuno non inferiore a mq. 1;
- erogazione di acqua calda e fredda.

3.9.5 Docce

Il numero delle docce, che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m. 1X1 con idonei sistemi di raccolta e scarico delle acque.

3.9.6 Raccoglitori di rifiuti

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura del gestore, dovranno essere svuotati.

3.9.7 Pronto soccorso

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso e attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista una utenza superiore a 300 unità, dovrà essere prevista la presenza continuativa di addetti abilitati al primo soccorso.

3.9.8 Luoghi di ristorazione

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni amministrative, anche tutte le caratteristiche previste nelle norme relative all'igiene degli alimenti e delle bevande nonché dal Titolo IV del presente Regolamento.

B) ALBERGHI DIURNI

3.9.9 Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere un'altezza regolamentare, una superficie non inferiore a mq. 4 per i bagni con vasca ed a mq. 1 per i bagni con doccia.

In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di una superficie non inferiore a mq. 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati al bagno con vasca sia nelle zone con doccia devono essere previsti aerotermini o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio antidoccia gli aerotermini o termoventilatori o le prese per asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10 Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici distinti per sesso in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche, con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile.

3.9.11 Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi e dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di m. 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile di facile lavaggio e disinfezione.

Il pavimento deve essere antisdrucchiabile.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12 Caratteristiche dell'arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidoccia nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile deterzione e disinfezione.

3.9.13 Aerazione

Fermo restando che per i servizi è consentito una altezza di m 2,40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m 2,70.

L'aerazione dei vani di cui agli articoli precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.9.14 Condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali con R.A.I. inferiori a quanto previsto al cap.4, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizioni di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui al citato capitolo 4 del presente titolo.

3.9.15 Locali depositi

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio con zone distinte tra biancheria sporca e pulita.

3.9.16 Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso, vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La detersione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con disinfezione ad ogni occorrenza.

3.9.17 Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.18 Altre prestazioni dell'albergo diurno

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

A) PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.9.19 Caratteristiche Piscine ad uso collettivo

Per quanto riguarda la disciplina delle piscine ad uso collettivo trova applicazione la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VIII/002552 del 17 maggio 2006.

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1 Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici, allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.

Le stalle, ed i ricoveri per animali in genere, non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m. 5 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal capitolo 4 del presente regolamento.

3.10.2 Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile e difesi dalla pioggia.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato immagazzinare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate: anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

3.10.3 Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo e/o sorgente che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici; l'acqua proveniente da pozzi e/o sorgenti privati potrà essere utilizzata previo idoneo trattamento (potabilizzazione) che permetta di garantire le condizioni qualitative previste dal DLgs 31/2001 e s.m.i..

I pozzi e/o sorgenti devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento, detta derivazione deve essere autorizzata.

Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, o utilizzo di sorgente, previo parere del competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL e acquisita l'autorizzazione del Sindaco, si può ricorrere all'uso di cisterne/serbatoi per la raccolta di acque meteoriche che devono essere costruite a doppia camera, a regola d'arte, ed essere dotate di idonei impianti di trattamento (potabilizzazione) e di accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4 Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche se già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

La pavimentazione dei recinti all'aperto a lettiera permanente deve essere realizzata in modo tale da permettere un agevole allontanamento dei reflui che devono essere smaltiti nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, a seconda del recapito finale.

3.10.5 Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio da parte del Responsabile del Servizio del Comune territorialmente competente che lo rilascia previa acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti Unità Organizzative Mediche e Veterinarie della ASL.

Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio è necessario che la domanda sia corredata oltre che dagli elaborati tecnici, anche da una circostanziata relazione che espliciti la tipologia di allevamento in ordine a specie e numero di animali adulti e giovani che possono essere ricoverati nella costruenda struttura, nonché del ciclo lavorativo di eventuali produzioni.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici od altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

l'attivazione dell'esercizio è subordinata alla presentazione di D.I.A.P., al SUAP o Ufficio comunale individuato, di cui alla L.R. 8/2007 che modifica quanto previsto dagli artt. 17 e 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

3.10.6 Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono in genere soddisfare le esigenze degli animali di vivere in tranquillità esprimendo, anche in termini economici, il loro massimo rendimento e ponendoli nelle condizioni migliori per evitare disturbi nutrizionali, malattie, ecc.

In generale dovrà essere garantita:

- una adeguata illuminazione e un sufficiente ricambio di aria dei locali secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'esterno (superfici finestrate apribili per almeno 2/3, l'illuminazione del locale pari a 1/10 della superficie del pavimento se laterale e 1/14 se dalla copertura);
- pavimento di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusini che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
- pareti in muratura rivestite di materiale liscio e lavabile fino all'altezza di almeno due metri dal suolo. La parte non lavabile delle pareti deve essere intonacata e colorata con tinta adatta a tenere lontano le mosche (azzurro oltremare, azzurro elettrico);
- mangiatoie di cemento o di altro materiale lavabile e disinfettabile.
- approvvigionamento di acqua potabile a tutte le stalle; le porcilaie e gli altri locali adibiti al ricovero di bestiame, devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Deve inoltre essere praticata la lotta contro le mosche, contro gli artropodi che possono veicolare agenti di malattie trasmissibili nonché la derattizzazione.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per l'allevamento, essendo classificate quali industrie insalubri di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TU.LL.SS., devono essere ubicati all'esterno del perimetro del centro abitato e distare almeno m 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

I recinti all'aperto devono distare dal perimetro del centro abitato e da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.) almeno m. 50 e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

3.10.7 Concimaie

Ogni stalla, porcilaia o altro ricovero coperto per animali in genere destinato ad ospitare due o più capi (bovini adulti equivalenti) deve essere dotata ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27.07.1934 nr. 1265 di idonea vasca a platea impermeabile, per la raccolta delle deiezioni liquide e solide e costruita in modo tale da impedire la fuoriuscita di inquinanti ambientali.

Quando il numero degli animali di grossa taglia supera l'entità di 10 capi, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 120 giorni.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività, devono essere realizzati con materiale impermeabile, a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme della LR 23/2006 e relativi Regolamenti attuativi.

Tali opere vanno difese dal dilavamento e dal trascinarsi che può essere determinato dalle acque meteoriche.

Le concimaie devono, inoltre, essere esterne alle fasce di rispetto dei punti di emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio interrato d'accumulo d'acqua potabile e, comunque, ubicati ad una distanza non inferiore a 50 m. dalla abitazione del conduttore e a m. 100 da zone urbanistiche a

destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

Il trasporto di materiale palabile deve compiersi in modo tale da impedire che avvengano dispersioni utilizzando carri a perfetta tenuta, lavabili e disinfettabili in particolare se si transita in vicinanza di aggregati urbani.

Le operazioni di movimentazione e/o asportazione di deiezioni, liquame o letame dovranno osservare gli orari eventualmente stabiliti dai vigenti regolamenti locali.

3.10.8 Stalle

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolii.

Le stalle per vacche lattifere devono:

- avere in genere una cubatura di almeno 30 metri cubi per capo adulto;
- avere una altezza minima di metri 3,5 (pavimento-soffitto);
- essere dotate di appositi locali regolamentari per la raccolta del latte e depositi dei recipienti;
- essere dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui alle vigenti norme di igiene degli alimenti e di igiene del lavoro per il personale dei custodi e per gli eventuali mungitori;
- essere dotate di un locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento CE 853/2004, che deve essere funzionalmente collegato alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile, che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile non inferiore ad un'altezza di m. 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9 Porcili e ricoveri d'altri capi grossi.

I ricoveri per capi grossi, nonché le porcilaie nuove, destinati all'allevamento di animali per uso limitato al consumo familiare, come di seguito meglio precisato, devono essere realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche sopra elencate, con idonei materiali, ad una distanza minima di m. 30 dalle abitazioni e dalle strade, devono avere aperture sufficienti per il rinnovo dell'aria e devono essere mantenuti puliti.

Devono inoltre disporre di mangiatoie e pavimenti ben connessi realizzati con materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta, il cui smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni regolamentari contenute nel presente regolamento.

Qualora fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, gli stessi, ancorché se destinati ad uso familiare, in assenza di opportuni interventi dovranno adeguarsi alle indicazioni sopra riportate.

3.10.10 Pollai, conigliaie e apiari

I pollai e le conigliaie, sia nuovi che esistenti, devono essere aerati e mantenuti puliti.

Devono essere esterne al perimetro del centro abitato e distare almeno m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

Se non diversamente normato da NTA o Regolamenti Locali, all'interno delle aree succitate sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (max. 20 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiori a m. 10.

Gli apiari sia stanziali che nomadi devono essere collocati ad almeno 15 metri dalle abitazioni e comunque interposti da barriere naturali o artificiali così come specificato dalla Legge 313 del 24 dicembre 2004.

Qualora fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, gli stessi, ancorché destinati ad uso familiare, in assenza di opportuni interventi, dovranno essere rimossi.

3.10.11 Piccoli allevamenti ad uso familiare

Per allevamenti ad uso familiare intendesi quelli in grado di ospitare un numero limitato di capi:

- allevamento di bovini max 2 capi adulti
- allevamento di equini max 2 capi adulti
- allevamento di suini max 2 capi adulti
- allevamento di ovicapri max 10 capi adulti
- allevamento di avicunicoli max 20 capi adulti.

3.10.12 Dereghe

Nel rispetto delle tradizioni agro-silvo-pastorali e della economia artigianale delle popolazioni montane, potranno essere consentite deroghe da parte dell'Autorità Comunale alle norme del presente titolo, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione Medica e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL.

In caso di intervento su strutture esistenti, poste entro i limiti minimi del presente regolamento, sono consentite deroghe qualora siano rispettati i seguenti parametri:

- interventi atti a riportare l'azienda in norma con le leggi vigenti relative allo smaltimento dei liquami;
- interventi migliorativi per tutti gli aspetti igienico-sanitari, anche relativi all'inquinamento del territorio.

Qualora ricorrano le predette due condizioni, sono consentiti incrementi del peso animale insediato non superiore al 20% dell'esistente, in assenza di ogni forma di danno o molestia per i lavoratori e per il vicinato.

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1 Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell'art. 24 della Legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

3.11.2 Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità. I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare un'ideale termocoibentazione, anche in funzione del ciclo lavorativo previsto.

3.11.3 Sistemazione dell'area esterna

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70; se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze

inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme vigenti in materia (LR 26/2003 e relativi Regolamenti attuativi), impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio.

3.11.4 Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici; il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40 o idoneo sistema alternativo.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile e resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5 Illuminazione e aerazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale diretta pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6 Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e in posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Fatte salve norme specifiche in relazione alla tipologia di attività in ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno dotato di lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativi spazi antibagno con lavabo.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina dotati di antibagno con lavabo e di almeno un locale spogliatoio per sesso e di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto .

3.11.7 Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq.1; l'antibagno di superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto l'apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3. La separazione tra vani latrina e tra vano latrina ed antilatrina deve essere a tutt'altezza.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aeroilluminazione naturale anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibili la aerazione forzata e la illuminazione artificiale solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

Le pareti dei servizi igienici (latrina, antilatrina) devono essere rese impermeabili e lavabili fino ad un'altezza di m. 2.

La rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.8 Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo al netto degli arredi; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile, fino ad un'altezza di m. 2,00 dal pavimento; devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale essendo ammissibile la aerazione forzata e la illuminazione artificiale solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile, mezzi detergenti e per asciugarsi nel rispetto degli indici di cui alle vigenti norme: almeno una doccia con antidoccia in relazione a 20 utilizzatori potenziali contemporanei, e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto; nel caso di lavorazioni insudicanti il numero di docce dovrà essere aumentato alla luce di una documentata valutazione.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10 Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nel refettorio deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1,20 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11 Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano particolarmente insudicanti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati e aerati.

3.11.12 Prescrizioni integrative

In relazione a particolari problematiche potranno essere richiesti adeguamenti ed emesse prescrizioni integrative dal competente Servizio/Unità Organizzativa dell'ASL.

3.11.13 Locali sotterranei e semisotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei e semisotterranei.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito, del tutto o con limitazioni, previa autorizzazione della ASL ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56. Detta Autorizzazione potrà essere rilasciata una volta garantiti i requisiti igienici minimi dei locali.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad emanazioni nocive.

CAPITOLO 12

LAVANDERIE, ACCONCIATORI ED ATTIVITÀ' AFFINI

3.12.1 Lavanderie: autorizzazione

Fatte salve le norme speciali in relazione all'attività ed all'abilitazione a tale esercizio chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve presentare D.I.A.P. di cui alla L.R. 8/2007, al SUAP o ufficio comunale individuato.

In riferimento alla classificazione di insalubrità si rimanda all'art. 3.1.4 del presente regolamento.

3.12.2 Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- a) un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria sporca;
- b) un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- c) servizi e spogliatoi per gli addetti come previsto al Cap. 11 del presente Titolo del R.L.I..

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3 Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

I locali delle lavanderie industriali devono avere, fatte salve altre norme di sicurezza ed igiene del lavoro:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

3.12.4 Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di 2° classe, il Responsabile della competente Unità Organizzativa ASL fatte salve le proprie competenze nell'ambito dell'attività di vigilanza-ispezione, su richiesta dello SUAP, propone all'autorità competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscano le varie fasi lavorative) situati al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; l'espulsione di aria di tale impianto dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve espulso all'esterno del laboratorio mediante apposita canna, sfociante oltre il colmo del tetto, munita di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica o vincoli urbanistici, possono essere valutate soluzioni diverse e alternative in deroga alle vigenti norme regolamentari secondo le procedure di cui all'art. 3.0.0 di questo regolamento.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate e autorizzate: la ditta dovrà comunque documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;
- d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

3.12.5 Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile.

La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.6 Biancheria infetta

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili; detta biancheria dovrà essere conferita separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dalla competente unità organizzativa ASL sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela

Attività di tatuaggio e piercing

3.12.7 Attività di tatuaggio e piercing

Fatte salve le indicazioni di Norme - Regolamenti - Direttive Regionali ed in particolare:

- Circolare Ministero della Sanità 5 febbraio 1998 n. 2.8/156;
- Circolare Ministero della Sanità 16 luglio 1998 n. 28/633;
- Nota Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Servizio Prevenzione Sanitaria 2 giugno 1998 prot.n. 80142/G - 29607/S;
- Giunta Regionale Lombardia - D.d.g. n. 4259 del 13.03.03;
- Giunta Regionale Lombardia - DGSanità - D.d.g. n. 6932 del 27.04.04;
- D.Lvo 626/94 e s.. m.i.

Le attività di Tatuaggio e piercing dovranno attenersi alle seguenti indicazioni.

3.12.8 Divieti e Obblighi

L'attività non deve coinvolgere aree cutanee affette da manifestazioni patologiche. L'attività di piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, escluso il lobo auricolare, sono vietate in quanto possono essere svolte esclusivamente da personale medico o da personale in possesso di specifica qualifica professionale di tatuatore-piercing acquisita da corsi regionali appositamente riconosciuti.

L'attività non può essere svolta in forma ambulante.

Per ogni trattamento effettuato deve essere tenuta documentazione relativa al consenso informato.

3.12.9 Requisiti igienico-sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività

In presenza di numero inferiore a 5 posti di lavoro e/o un numero di addetti inferiore a 3:

- n. 1 locale di lavoro suddiviso almeno in zone opportunamente distinte per: deposito materiali puliti, zona per pulizia e sterilizzazione attrezzatura o materiali, area per deposito materiali usati (sporchi), area di lavoro;
- n. 1 sala d'attesa;
- n. 1 servizio igienico (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo (superficie min. 3 mq.) annessi e funzionalmente collegati con l'attività;
- n. 1 locale immondezzaio o zona rifiuti opportunamente attrezzata.

In presenza di almeno 5 posti di lavoro o un numero minimo di 3 addetti:

- n. 1 locale di lavoro suddiviso almeno in zone opportunamente distinte per: deposito materiali puliti, zona per pulizia e sterilizzazione attrezzatura o materiali, area per deposito materiali usati (sporchi), area di lavoro;
- n. 1 sala d'attesa;
- n. 1 servizio igienico, ad uso esclusivo degli addetti, (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo. Qualora si utilizzi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima non dovrà essere inferiore a 3 mq. e comunque non inferiore a 1 mq. per ogni possibile utilizzatore. Gli spogliatoi devono avere superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo. I servizi igienici devono essere riscaldati e avere requisiti di aero-illuminazione naturale diretta così come l'antibagno se usato come spogliatoio. E' ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. L'impianto di ventilazione forzata dovrà

assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 Vol./ora se in espulsione continua o 12 Vol./ora se in aspirazione forzata intermittente. Le pareti dei servizi igienici e del locale antibagno devono essere piastrellate o costituite da materiale che garantisca medesime caratteristiche fino ad un'altezza di m. 2;

- n. 1 servizio igienico per i clienti (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo (superficie min. 1 mq.) annesso e funzionalmente collegato con l'attività
- n. 1 zona rifiuti opportunamente attrezzata

Tutti i locali devono possedere tutti i requisiti igienico-edilizi normativamente previsti ed in particolare:

- possedere adeguata aeroilluminazione naturale;
- la singola postazione di lavoro dovrà soddisfare un diametro di almeno m. 1,5;
- pavimenti pareti e arredi devono essere in materiali da consentire una facile pulizia e sanificazione;
- le varie zone, individuate nel locale di lavoro, dovranno essere disposte affinché sia assicurata una modalità di lavoro igienicamente corretta evitando incroci ed interferenze tra le varie specifiche definizioni delle zone previste eliminando punti critici o potenziali contatti tra sporco e pulito
- le aree dove vengono trattati materiali sporchi devono essere dotati di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- tutte le rubinetterie sia dei locali di lavoro che dei servizi igienici dovranno essere di tipologia non manuale escludendo quella a gomito;
- le attrezzature utilizzate per la pratica del tatuaggio dovranno essere monouso o sottoposte a sterilizzazione ad ogni singola prestazione;
- tutte le apparecchiature/attrezzature detenute presso l'attività devono essere in possesso di apposite certificazioni (d'uso, manutenzione, conformità).

3.12.10 Qualifica del personale addetto alla pratica del tatuaggio/piercing

Detta attività può essere effettuata da:

- professionista in possesso di specifico attestato regionale;
- da estetista in possesso di attestato a seguito di frequentazione corsi regionali o corsi di formazione professionale;
- da professionista che autocertifichi il titolo professionale e dimostri il possesso delle conoscenze della corretta prassi igienico-sanitaria a tutela dell'utente e delle norme igienico-sanitarie;
- per coloro che esercitano già l'attività da oltre cinque anni dovrà essere dimostrato l'aggiornamento effettuato con un programma di qualificazione professionale.

Fino ad attivazione dei corsi regionali i professionisti come sopra identificati acquisiranno valutazione dell'ASL in merito all'idoneità dei requisiti professionali.

3.12.11 Nuove Attività – obblighi

Prima di iniziare un'attività il titolare è tenuto a produrre al S.U.A.P. o ufficio comunale individuato la D.I.A.P. secondo i procedimenti previsti dalla L.R. 8/2007 e s.m.i.

3.12.12 Verifiche igienico-sanitarie e vigilanza

A seguito della notifica dell'inizio attività l'ASL predispone verifica ispettiva delle strutture e degli impianti utilizzati verificando, di norma, anche gli aspetti sanitari durante l'espletamento dell'attività.

In caso di accertata trasgressione alle vigenti norme o accertata inosservanza di buona prassi igienica, oltre alla eventuale contestazione di sanzioni amministrative, con emissione di provvedimento sanzionatorio, predispone le prescrizioni del caso individuando tempi tecnici per l'adeguamento trasmettendole al Sindaco (Autorità Amministrativa Competente) per la formalizzazione/notifica all'interessato.

A seguito di adeguamento alle prescrizioni l'interessato è tenuto a comunicare ciò al Sindaco.

Sia in caso di adeguamento che non il Sindaco si avvarrà del competente Servizio ASL per le verifiche igienico-sanitarie del caso.

In caso di gravi situazioni accertate o di accertato abusivismo che pregiudica la sicurezza pubblica l'ASL richiede al Sindaco Ordinanza contingibile ed urgente, oltre ad emettere diffida a continuare l'attività all'atto del sopralluogo.

L'ASL è tenuta anche a svolgere un'attività ispettiva programmata in riferimento alle indicazioni regionali o a piani d'intervento mirati disposti dalla stessa Azienda ASL.

Attività di estetista

3.12.13 Attività di estetista

Fatte salve le indicazioni di Norme - Regolamenti - Direttive Regionali ed in particolare:

- Legge 11 Settembre 1986 n° 713;
- Legge 4 Gennaio 1990 n°1;
- Circolare Regione Lombardia 29 Ottobre 1992 n° 57;
- Giunta Regionale Lombardia – D.d.g. n. 4259 del 13.03.03;
- Circolare Regione Lombardia 6 maggio 2003 n. 14;
- Direttiva Tecnica Regione Lombardia Luglio 2003;
- D.Lvo 626/94 e succ. m.i.
- L. 46/90;
- D.P.R. 447/91;
- Nota Regione Lombardia del 13/02/06 prot. n. MI2006.0007679;

le attività di Estetica dovranno attenersi alle seguenti indicazioni.

3.12.14 Definizione

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli astetismi presenti. Può essere effettuato da personale in possesso di abilitazione professionale all'esercizio di estetista riconosciuto dalla legge 1/90.

3.12.15 Divieti

E' fatto divieto d'utilizzo:

- d'apparecchi elettromedicali per uso estetico, di cui all'allegato alla Legge 1/90, a scopo medico;
- d'apparecchi elettromedicali per uso estetico, di cui all'allegato alla Legge 1/90, in assenza di abilitazione professionale.

L'attività non deve coinvolgere aree cutanee affette da manifestazioni patologiche.

L'attività non può essere svolta in forma ambulante.

3.12.16 Requisiti igienico-sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività

In presenza di un numero inferiore a 5 posti di lavoro e/o un numero di addetti inferiore a 3:

- n. 1 locale di lavoro suddiviso almeno in zone opportunamente distinte per: deposito materiali puliti, zona per pulizia e sterilizzazione attrezzature e/o materiali, area per deposito materiali usati (sporchi), area di lavoro;
- n. 1 sala d'attesa
- n. 1 servizio igienico (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo (superficie min. 3 mq.) annessi e funzionalmente collegati con l'attività, detto servizio non deve essere accessibile direttamente dal locale di lavoro.
- n. 1 locale immondezzaio o zona rifiuti opportunamente attrezzata

In presenza di almeno 5 posti di lavoro o un numero minimo di 3 addetti:

- n. 1 locale di lavoro suddiviso almeno in zone opportunamente distinte per: deposito materiali puliti, zona per pulizia e sterilizzazione attrezzature o materiali, area per deposito materiali usati (sporchi), area di lavoro;
- n. 1 sala d'attesa;
- n. 1 servizio igienico, ad uso esclusivo degli addetti, (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo. Qualora si utilizzi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima non dovrà essere inferiore a 3 mq. e comunque non inferiore a 1 mq. per ogni possibile utilizzatore. Gli spogliatoi devono avere superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo. I servizi igienici devono essere riscaldati e avere requisiti di aero-illuminazione naturale diretta così come l'antibagno se usato come spogliatoio. E' ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. L'impianto di ventilazione forzata dovrà assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 Vol./ora se in espulsione continua o 12 Vol./ora se in aspirazione forzata intermittente. Le pareti dei servizi igienici e del locale antibagno devono essere

- piastrelle o costituite da materiale che garantisca medesime caratteristiche fino ad un'altezza di m. 2;
- n. 1 servizio igienico per i clienti (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo (superficie min. 1 mq.) annesso e funzionalmente collegato con l'attività;
- n. 1 locale immondezzaio o zona rifiuti opportunamente attrezzata.

Tutti i locali devono possedere i requisiti igienico-edilizi normativamente previsti, fatte salve ulteriori norme specifiche nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, ed in particolare:

- possedere adeguata aeroilluminazione naturale;
- la prima postazione di lavoro dovrà soddisfare un'area non inferiore ai 10 mq. e 3 mq. ciascuna postazione aggiuntiva;
- pavimenti pareti e arredi devono essere in materiali da consentire una facile pulizia e sanificazione;
- le varie zone, individuate nel locale di lavoro, dovranno essere disposte in modo tale che sia assicurata una modalità di lavoro igienicamente corretta evitando incroci ed interferenze tra le varie specifiche funzioni delle aree previste eliminando punti critici o contatti tra sporco e pulito;
- le aree dove vengono trattati materiali sporchi devono essere dotati di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- tutte le rubinetterie sia dei locali di lavoro che dei servizi igienici dovranno essere di tipologia non manuale escludendo quelle a gomito;
- le attrezzature utilizzate dovranno essere monouso o sottoposte a sterilizzazione per ogni singola prestazione;
- tutte le apparecchiature/attrezzature detenute presso l'attività devono essere in possesso di apposite certificazioni (d'uso, manutenzione, conformità);
- dovranno essere previsti appositi contenitori chiusi e lavabili per la biancheria ed altri distinti per i rifiuti; i rifiuti sanitari dovranno essere raccolti a mezzo di contenitori con le caratteristiche previste dal DPR 254/03.

3.12.17 Documentazione a disposizione degli Organi di Vigilanza

- Elenco apparecchiature con libro uso manutenzione nonché certificazioni CEE;
- Documentazione relativa al consenso informato per ciascun trattamento.

3.12.18 Informazione clienti

Dovranno essere messe a disposizione dei clienti informazioni relative a:

- Cautele d'uso (necessari accorgimenti per un corretto utilizzo degli apparecchi);
- Rischi connessi (limitare la durata, eccessiva esposizione, schede informative per evitare l'utilizzo a persone a rischio relativamente ad effetti dannosi alla salute).

3.12.19 Nuove Attività – Obblighi

Prima di iniziare un'attività il titolare è tenuto a produrre al S.U.A.P. o ufficio comunale individuato la D.I.A.P. secondo i procedimenti previsti dalla L.R. 8/2007 e s.m.i.

3.12.20 Verifiche igienico-sanitarie e vigilanza

A seguito della notifica dell'inizio attività l'ASL predispone verifica ispettiva delle strutture e degli impianti utilizzati verificando, di norma, anche gli aspetti sanitari durante l'espletamento dell'attività.

L'accertatore in caso di trasgressione alle vigenti norme o inosservanza di buona prassi igienica, provvede alla contestazione di sanzioni amministrative.

Il Responsabile U.O. Prevenzione / Responsabile del Procedimento predispone le prescrizioni del caso individuando tempi tecnici per l'adeguamento e trasmettendole al Sindaco/Responsabile del Servizio per l'adozione e la notifica dei provvedimenti conseguenti.

L'avvenuto adeguamento alle prescrizioni dovrà essere puntualmente comunicato dall'interessato all'Autorità Comunale che, qualora lo ritenesse necessario, potrà avvalersi del competente servizio ASL.

In caso si rilevino gravi carenze o in caso di abusivismo accertato, l'accertatore emette diffida nell'immediatezza alla prosecuzione dell'attività illecita. Conseguentemente il Responsabile U.O. / Responsabile Procedimento richiede al Sindaco l'emissione di Ordinanza contingibile urgente relativa.

L'ASL è tenuta anche a svolgere un'attività ispettiva programmata in riferimento alle indicazioni regionali o a piani d'intervento mirati disposti dalla stessa Azienda ASL.

Attività di acconciatore

3.12.21 Attività di acconciatore

Fatte salve le indicazioni di Norme - Regolamenti - Direttive Regionali ed in particolare:

- L. 14 febbraio 1963 n. 161;
- L. 17 agosto 2005 n. 174;
- L. 11/10/1986 n. 713 e s.m.i.;
- D.Lvo 626/94 e s.m.i.;
- L. 46/90;
- D.P.R. 447/91;
- Nota Regione Lombardia del 13/02/06 prot. n. MI2006.0007679.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, o mediante la costituzione di una società. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività, fatta salva l'esclusiva prestazione di manicure e pedicure estetico che può essere svolta presso l'impresa di acconciatura.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti atti a modificare, mantenere migliorare e proteggere l'aspetto estetico dei capelli nonché il taglio e il trattamento estetico della barba.

3.12.22 Divieti

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3.12.23 Requisiti igienico-sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività

Tutti i locali devono possedere tutti i requisiti igienico-edilizi normativamente previsti fatte salve ulteriori norme specifiche ed in particolare:

- possedere regolamentare aerilluminazione naturale;
- ventilazione sussidiaria in relazione alla presenza dei caschi.

Per tutte le apparecchiature/attrezzature utilizzate presso l'attività devono essere presenti apposite certificazioni (d'uso, manutenzione, conformità).

Nel caso si effettuino contestualmente le attività proprie di acconciatore e quelle consentite di estetista (manicure e pedicure) dovranno essere garantiti gli aspetti igienico sanitari e la riservatezza:

- la prima postazione di lavoro dovrà soddisfare un'area non inferiore ai 10 mq e ciascuna postazione aggiunta sia di almeno 5 mq ;
- pavimenti e arredi devono essere in materiali tali da consentire una facile pulizia e sanificazione;
- pareti lisce, lavabili, disinfettabili fino a 2 m di altezza;
- dotazione di sufficiente biancheria pulita per ogni cliente riposta in appositi armadietti;
- attrezzatura necessaria per l'adeguata disinfezione degli arnesi da lavoro;
- appositi recipienti chiusi e lavabili distinti per la biancheria usata e per i rifiuti; i rifiuti sanitari dovranno essere raccolti a mezzo di contenitori con le caratteristiche previste dal DPR 254/03.

In presenza di un numero di addetti fino a 3:

- n. 1 servizio igienico (superficie min. 1 mq.) e relativo antibagno dotato di lavabo (superficie min. 3 mq.) annessi e funzionalmente collegati con l'attività. Il servizio igienico deve essere riscaldato e avere requisiti di aero-illuminazione naturale diretta così come l'antibagno se usato come spogliatoio. E' ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. L'impianto di ventilazione forzata dovrà assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 Vol./ora se in espulsione continua o di 12 Vol./ora se in aspirazione forzata intermittente. Le pareti dei servizi igienici e del locale antibagno devono essere piastrellate o costituite da materiali che garantiscano i medesimi requisiti fino ad un'altezza di m. 2, la rubinetteria dovrà essere a comando non manuale.

In presenza di un numero superiore a 3 addetti e fino a 10:

- n. 2 servizi igienici (superficie min. 1 mq. ciascuno) e relativo antibagno dotato di lavabo. Qualora si utilizzi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima non dovrà essere inferiore a 3 mq. e comunque non inferiore a 1 mq. per ogni possibile utilizzatore. Gli spogliatoi devono avere superficie minima di mq.

10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo. I servizi igienici devono essere riscaldati e avere requisiti di aero-illuminazione naturale diretta così come l'antibagno se usato come spogliatoio. E' ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. L'impianto di ventilazione forzata dovrà assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 Vol./ora se in espulsione continua o di 12 Vol./ora se in aspirazione forzata intermittente. Le pareti dei servizi igienici e del locale antibagno devono essere piastrellate o costituite da materiale che garantisca i medesimi requisiti fino ad un'altezza di m. 2, la rubinetteria dovrà essere a comando non manuale.

Tali locali devono essere annessi e funzionalmente collegati con l'attività.

3.12.24 Nuove Attività - obblighi

Prima di iniziare un'attività il titolare è tenuto a produrre al S.U.A.P. o ufficio comunale individuato la D.I.A.P. secondo i procedimenti previsti dalla L.R. 8/2007 e s.m.i.

3.12.25 Verifiche igienico-sanitarie e vigilanza

A seguito della notifica dell'inizio attività l'ASL predispone verifica ispettiva delle strutture e degli impianti utilizzati verificando, di norma, anche gli aspetti sanitari durante l'espletamento dell'attività anche in riferimento alle indicazioni regionali o a piani d'intervento mirati disposti dalla stessa Azienda ASL.

In caso di accertata trasgressione alle vigenti norme o accertata inosservanza di buona prassi igienica, provvede alla contestazione ed emissione di eventuali sanzioni amministrative, emette il provvedimento sanzionatorio; il Responsabile U.O. Prevenzione / Responsabile Procedimento predispone le prescrizioni del caso individuando tempi tecnici per l'adeguamento, e le trasmette al Sindaco Sindaco/Responsabile del Servizio per l'adozione e la notifica dei provvedimenti conseguenti.

L'avvenuto adeguamento alle prescrizioni dovrà essere puntualmente comunicato dall'interessato all'Autorità Comunale che, qualora lo ritenesse necessario, potrà avvalersi del competente servizio ASL.

In caso si rilevino gravi carenze o in caso di abusivismo accertato, l'accertatore emette diffida nell'immediatezza alla prosecuzione dell'attività illecita. Conseguentemente il Responsabile U.O./Responsabile Procedimento richiede ad Sindaco l'emissione di Ordinanza contingibile urgente relativa.

Toelettatura animali

3.12.26 Attività di toelettatura animali

Prima di iniziare un'attività il titolare è tenuto a produrre al S.U.A.P. o ufficio comunale individuato la D.I.A.P. secondo le procedure previste dalla L.R. 8/2007 e s.m.i.

Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione di peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti apposti sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

Sono fatte salve le disposizioni in materia edilizia e di igiene e sicurezza del lavoro.

CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1 Autorimesse private: caratteristiche

Le autorimesse private devono essere provviste di pavimento impermeabile. Le porte verso l'esterno devono avere feritoie in alto e in basso di dimensioni atte ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento, che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2.

E' fatto assoluto divieto di far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI – CIG.

Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici.

In caso di contiguità con locali tecnici adibiti ad usi diversi (caldaie, condizionatori) dovranno essere realizzate adeguate opere di resistenza al fuoco (R.E.I.).

3.13.2 Autorimesse pubbliche: caratteristiche

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme specifiche in materia di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931, n. 773 e s.m.i., nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. del 05.09.1994 e s.m.i. D.M. 01.02.1986 e s.m.i. che dettano, tra l'altro, norme in materie di sicurezza.

CAPITOLO 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1 Ambulatori – studi professionali: caratteristiche dei locali

Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche e nel rispetto dei requisiti edilizi previsti dalla vigente normativa inoltre dovranno essere sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni di costante funzionalità e salubrità.

La sala di attesa e quella di visita devono essere arredate in base al numero degli utenti previsti.

La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio dell'attività specifica.

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

Ulteriori requisiti sono dettati dal D.P.R. 14/01/1997 e dai disposti regionali in materia (medica e veterinaria), nonché dagli specifici CCNL.

Per quanto riguarda le attività sanitarie non rientranti nei disposti regionali sopra citati si fa riferimento ai requisiti previsti per studi professionali.

CAPITOLO 15

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1 Campo di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi, che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sottospecificato dovranno, fatto salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulottes, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.

3.15.2 Requisiti propri degli alloggi provvisori

Il proprietario o gli utenti, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di resistenza al fuoco, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulottes - Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti della corrente elettrica devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli - finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mc. 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, vasca o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a mt 2,40 i prefabbricati e a mt 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento regionale 11.10.1982, n. 8 e s.m.i..

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato Regolamento Regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 con un'altezza non inferiore a m 2,40.

3.15.3 Requisiti dei complessi all'aria aperta

I complessi ricettivi all'aria aperta sono disciplinati dalla L.R. n. 7/2001 e dal Regolamento Regionale 4 marzo 2003 n. 2 di attuazione della stessa.